AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 795 DEL 16/05/2024

OGGETTO

INCARICO DI ASSISTENZA PROGRAMMATA AI SENSI DELLA DGR N. 1231/2018 PRESSO IL CENTRO SERVIZI "S. ANTONIO CHIAMPO E ALTA VALLE" DI CHIAMPO (VI) PER N. 30 OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ALLA DR.SSA SILVIA CHIARELLO, MEDICO ISCRITTO ALLA SEZIONE B, PER IL PERIODO DAL 13.05.2024 AL 30.04.2025, E CONTESTUALE RIDUZIONE DEGLI OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ASSEGNATI AL DOTT. ANDREA CARLOTTO, MEDICO ISCRITTO ALLA SEZIONE A, INCARICATO CON DELIBERAZIONE N. 2249 DEL 28.12.2023.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DAT Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 818/24 Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, d'intesa con il Direttore U.O.C. Disabilità del Distretto Ovest, riferisce:

Con deliberazione n. 2249 del 28.12.2023 è stato conferito al dott. Andrea Carlotto, iscritto alla Sezione A (Medici di Assistenza Primaria) dell'Elenco aziendale vigente ai sensi della DGR n. 1231/2018, un incarico annuale di Medico curante di assistenza programmata a 57 ospiti non autosufficienti del Centro Servizi S. Antonio Chiampo e Alta Valle (VI), sito in Chiampo (VI), via Madre Clelia Merloni n. 10, dall'01.01.2024 al 31.12.2024.

Con comunicazione acquisita in data 08.03.2024, agli atti della Direzione Amministrativa Territoriale, il dott. Carlotto ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto dal 07.05.2024; dopo varie interlocuzioni con gli uffici aziendali, il medico si è peraltro dichiarato disponibile – revocando implicitamente le proprie dimissioni - a proseguire l'incarico sino alla scadenza naturale del contratto, a condizione di veder ridotto il numero degli ospiti assistiti.

Nel frattempo è stata acquisita la disponibilità della dr.ssa Silvia Chiarello, nata il 16.01.1998, medico iscritto nella Sezione B (Medici di Continuità Assistenziale) dell'Elenco aziendale vigente ai sensi della DGR n. 1231/2018, ad assumere l'incarico di assistenza programmata in favore di 30 ospiti non autosufficienti del Centro Servizi in esame.

Infine, in data 02.05.2024, prot. n. 47244, è pervenuta la nota del Direttore dell'Ente gestore del Centro Servizi, con la quale è stato trasmesso il decreto n. 139 del 27.03.2024 del Direttore dell'U.O.C. Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante di Azienda Zero di autorizzazione all'esercizio del Centro Servizi per la nuova capacità ricettiva di 120 posti letto per persone anziane non autosufficienti ed è stata comunicata l'attivazione di otto nuovi posti letto.

Con comunicazione e-mail in data 06.05.2024 il Centro Servizi ha rappresentato la distribuzione degli ospiti non autosufficienti tra il dott. Carlotto e la dott.ssa Chiarello alla luce dell'attivazione dei nuovi posti letto, prevedendo il mantenimento di 30 ospiti in capo al dott. Andrea Carlotto e l'assegnazione di 30 ospiti alla dott.ssa Silvia Chiarello.

Su tale ipotesi di riorganizzazione del servizio di assistenza programmata tra i due medici in questione, da attuarsi con decorrenza 13.05.2024, hanno espresso parere favorevole i medici interessati e il medico coordinatore.

In punto di assistenza programmata presso i Centri Servizi si rammenta che la Regione, con DGR n. 1231 del 14/08/2018, ha rivisto lo schema di accordo tra ULSS e Centro di Servizi e lo schema di accordo per l'affidamento dell'incarico di medico curante degli ospiti non autosufficienti presenti nei Centri Servizi, approvando al riguardo specificatamente due allegati (Allegato A1 e Allegato A2), rispettivamente riferiti all'incarico assegnabile dall'ULSS per i medici inseriti nelle Sezioni A, B, C e D dell'Elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico, e all'incarico assegnabile dal Centro di Servizio, su autorizzazione ULSS, per i medici inseriti nella Sezione E dell'Elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico.

Con riferimento ai medici candidabili ad assumere un incarico di medico curante verso gli ospiti non autosufficienti presenti nei Centri Servizio, il medesimo provvedimento regionale stabilisce che l'Azienda ULSS debba approvare, con cadenza almeno annuale, l'Elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico di medico curante nei Centri di Servizi ubicati nel territorio aziendale. Detto

Elenco, che non costituisce graduatoria di merito, è redatto nelle seguenti Sezioni, ciascuna caratterizzata da specifici requisiti di iscrizione:

- > Sezione A: Medici di Assistenza Primaria (MAP);
- > Sezione B: Medici di Continuità Assistenziale (MCA);
- > Sezione C: Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale e inclusi nella graduatoria regionale degli aspiranti all'assegnazione degli incarichi di medicina generale;
- > Sezione D: Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale e non ancora inclusi nella graduatoria regionale degli aspiranti all'assegnazione degli incarichi di medicina generale;
- Sezione E: Medici di comprovata esperienza in ambito geriatrico, o con specializzazione in medicina interna o fisiatria, o altri profili attinenti al ruolo di medico curante, anche convenzionati con altra Azienda ULSS, senza che l'incarico conferito dal Centro di Servizi comporti incompatibilità, come previsto dall'art. 17, co. 2, lett. c) dell'ACN.

Relativamente all'ammontare del compenso da riconoscersi ai medici che prestano l'attività all'interno dei Centri di Servizio, e ai criteri da seguire per la liquidazione dell'attività, verificato il rispetto dello standard minimo di assistenza da garantire, la DGR n. 1231/2018 inoltre stabilisce:

- 1. l'importo massimo di € 62,00/ospite assistito/mese (per i Medici di Assistenza Primaria: € 54,50 più la quota capitaria);
- 2. la liquidazione del compenso da parte dell'Azienda ULSS per i medici inseriti nelle Sezioni A,B, C e D, trattandosi di medici già inclusi nel percorso del convenzionamento col SSR ed incaricati dall'Azienda ULSS;
- 3. la liquidazione del compenso da parte del Centro di Servizi, per i medici inseriti nella Sezione E, compenso che sarà poi rimborsato al Centro dall'ULSS, previa acquisizione di idonea documentazione contabile.

Relativamente allo standard di assistenza programmata da garantire, la delibera n. 1231/2018 declina lo standard minimo settimanale di assistenza da assicurare con orario settimanale, in ragione del numero di ospiti affidati.

L'attribuzione dell'orario settimanale specifico, da rispettarsi da parte del singolo medico, si ritiene, peraltro, debba tener conto di una valutazione complessiva di contesto che analizza una serie di elementi, quali la tipologia della struttura e l'organizzazione interna della medesima, il profilo assistenziale degli ospiti accolti e la presenza anche di dispositivi di teleconsulenza, a garanzia della buona riuscita dei Piani Individuali di Assistenza.

Gli Allegati A1 e A2 dello stesso provvedimento regionale, rispettivamente schema tipo per medico incaricato dall'Azienda ULSS, e schema tipo per medico incaricato dal Centro di Servizio, prevedono inoltre, per i medici appartenenti alle Sezioni A e B dell'Elenco aziendale, il limite dei 60 ospiti non

autosufficienti; per i medici che appartengono alle Sezioni C, D ed E, trattandosi di professionisti che non hanno un parallelo incarico con il SSR, il limite dei 120 ospiti non autosufficienti.

Atteso quanto sopra richiamato, con il presente provvedimento si intende:

- confermare l'incarico di assistenza programmata attribuito con deliberazione n. 2249 del 28.12.2023 e in scadenza al 31.12.2024, al dott. Andrea Carlotto, medico iscritto alla Sezione A dell'Elenco aziendale vigente ai sensi della DGR n. 1231/2018, presso il Centro Servizi S. Antonio Chiampo e Alta Valle (VI), riducendo, con decorrenza 13.05.2024, il numero degli ospiti non autosufficienti assegnati da 57 a 30;
- attribuire un incarico annuale di assistenza programmata, dal 13.05.2024 al 30.04.2025, in favore di 30 ospiti non autosufficienti presso il Centro Servizi S. Antonio Chiampo e Alta Valle (VI), alla dr.ssa Silvia Chiarello, medico iscritto alla Sezione B dell'Elenco aziendale vigente ai sensi della DGR n. 1231/2018.

Considerato che ai sensi della normativa in materia la spesa massima a carico dell'Azienda ULSS 8 Berica per i medici inseriti nella sezione A è pari a € 54,50 più quota capitaria, per i medici inseriti nelle Sezioni B, C, D ed E è pari a € 62,00/ospite/mese, importi erogati mensilmente ai medici con le modalità sopra descritte, si precisa che l'approvazione del presente provvedimento, tenuto conto della spesa già impegnata con la deliberazione n. 2249/2023 relativamente all'incarico del dott. Andrea Carlotto per n. 57 ospiti non autosufficienti dall'01.01.2024 al 31.12.2024, comporta una spesa complessiva aggiuntiva pari a € 9.156,00, di cui:

- € 1.416,00 a carico del bilancio sanitario anno 2024, al conto 5504000025;
- € 7.740,00 a carico del bilancio anno 2025, al conto n. 5504000025.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1. di confermare l'incarico di assistenza programmata attribuito con deliberazione n. 2249 del 28.12.2023 e in scadenza al 31.12.2024 al dott. Andrea Carlotto, medico iscritto alla Sezione A dell'Elenco aziendale vigente ai sensi della DGR n. 1231/2018, presso il Centro Servizi S. Antonio Chiampo e Alta Valle (VI), sito in Chiampo (VI), via Madre Clelia Merloni n. 10, nel territorio del Distretto Ovest, riducendo, con decorrenza dal 13.05.2024, il numero degli ospiti non autosufficienti assegnati da 57 a 30;
- 2. di attribuire un incarico annuale di assistenza programmata, dal 13.05.2024 al 30.04.2025, in favore di 30 ospiti non autosufficienti presso il Centro Servizi di cui al precedente punto, alla dr.ssa Silvia

Chiarello, medico iscritto alla Sezione B dell'Elenco aziendale vigente ai sensi della DGR n. 1231/2018;

- 3. di dare atto che l'incarico di cui al punto precedente è oggetto del contratto allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale (Allegato n.1), da stipularsi tra l'Azienda ULSS e il Medico incaricato;
- 4. di dare atto che, per quanto esposto in premessa, l'approvazione del presente provvedimento, tenuto conto della spesa già impegnata con deliberazione n. 2249/2023 relativamente all'incarico del dott. Andrea Carlotto per n. 57 ospiti non autosufficienti dall'01.01.2024 al 31.12.2024, comporta una spesa complessiva aggiuntiva pari a € 9.156,00, di cui:
 - € 1.416,00 a carico del bilancio sanitario anno 2024, al conto n. 5504000025;
 - € 7.740,00 a carico del bilancio anno 2025, al conto n. 5504000025;
- 3. di demandare alla U.O.S.D. Gestione Personale Convenzionato la liquidazione del compenso ai medici indicati ai punti 1 e 2, nei termini fissati dalla DGR n. 1231/2028, e la registrazione del nuovo medico incaricato nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) aziendale;
- 4. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo (dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario (dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE (Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI

AZIENDA ULSS n. 8 BERICA

ALLEGATO A alla Dgr n. 1231 del 14 agosto 2018

ALLEGATO 1

	GGETTO: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO CURANTE DEGLI PITI DEL CENTRO DI SERVIZIDI
	PITI DEL CENTRO DI SERVIZIDI II ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
	URIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIAE
	ENTE GESTORE DEL CENTRO DI SERVIZI
	AI SENSI E PER GLI EFFETTI
	ELLA LR N. 22 DEL 2002 - ARTICOLO 17, COMMA 3 - COSI' COME DISPOSTO DAL D.LGS. N.
	2 DEL 1992 ARTICOLO OTTO <i>QUINQUIES</i> APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL
۷Ŀ	ENETO CON DELIBERAZIONE NDEL
DΛ	DTI.
PA	RTI:
A 7	ZIENDA ULSS
ΑZ	TENDA ULSS
DD	ESTATORE DEL SERVIZIO: DR
ГΝ	ESTATORE DEL SERVIZIO. DR
RF	NEFICIARI: OSPITI DEL CENTRO DI SERVIZI
DL	MENCIARI. OSI III DEL CENTRO DI SERVIZI
Pre	emesso che:
-	il Dr è iscritto nell'elenco aziendale
	dei medici disponibili all'incarico di medico curante istituito dall'Azienda ULSS (Azienda
	ULSS) ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale sottoscritto tra la medesima Azienda ULSS e
	l'Ente gestore del Centro di Servizi(Centro di
	Servizi);
-	il Drdichiara di aver preso attenta
	visione dell'accordo contrattuale sottoscritto tra l'Azienda ULSS e il Centro di Servizi (accordo
	contrattuale), allegato quale parte integrante del presente atto, in particolare di quanto disposto
	dall'articolo 5 dello stesso accordo anche in materia di revoca dell'incarico qui conferito e di accettarlo
	in ogni sua parte;
-	il Drdichiara di aver concordato con
	il Centro di Servizi l'orario di accesso funzionale all'organizzazione dello stesso ritenendolo compatibile
	con l'attività professionale svolta al di fuori di questo orario e nel rispetto delle norme vigenti in tema di
	inconferibilità e incompatibilità di incarichi;
-	l'incarico regolato dal presente contratto è disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 1 dell'accordo
	contrattuale, in accordo con il Rappresentante Legale del Centro di Servizi, come da nota prot.
	del, allegata quale parte integrante del presente atto;

Si conviene quanto segue

Articolo 1 - Compiti

I compiti del medico curante (medico) incaricato ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale consistono in attività di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione, in particolare il medico:

- effettua, previa visione della Scheda di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (SVAMA), al primo accesso al Centro di Servizi, la prima visita medica generale dell'ospite e attiva il diario clinico dello stesso nelle forme, modalità e strumenti in uso presso il Centro di Servizi e programma il primo incontro

informativo e di conoscenza con il familiare di riferimento per poi successivamente promuovere un contatto, anche di sola natura telefonica, con il precedente medico curante dell'ospite;

- dispone la visita medica generale periodica dell'ospite non autosufficiente durante tutta la permanenza nel Centro di Servizi con cadenza minima mensile e, comunque, immediata ad ogni richiesta del personale infermieristico;
- prescrive, secondo le indicazioni dell'Azienda ULSS formulate nel rispetto degli indirizzi regionali in materia, gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche;
- prescrive, secondo le indicazioni dell'Azienda ULSS formulate nel rispetto degli indirizzi regionali in materia, i farmaci e i dispositivi medici da utilizzare ivi compresi i presidi atti all'eventuale contenzione;
- rileva il bisogno di protesi, ortesi o ausili per l'ospite rinviandone la prescrizione allo/agli specialisti individuati dall'Azienda ULSS in base agli indirizzi regionali in materia;
- provvede al rilascio di certificazioni ai sensi della normativa vigente;
- compila il diario clinico e tiene il suo costante aggiornamento (annotazione di interventi, visite, ricoveri, considerazioni cliniche, accertamenti diagnostici richiesti, visite specialistiche, eventuali altre indicazioni utili):
- partecipa all'Unità Operativa Interna per la predisposizione, attivazione e aggiornamento di programmi individuali:
- collabora con il personale del Centro di Servizi, con particolare riferimento alle indicazioni sulla effettuazione delle terapie prescritte, sia ordinarie che al bisogno ed in casi di particolare necessità, lascia indicazioni scritte per i colleghi di continuità assistenziale chiamati se del caso durante l'orario di copertura loro affidato (ore notturne, prefestive e festive);
- periodicamente si rapporta con i/il familiare/i di riferimento dell'ospite;
- provvede all'evasione di eventuali richieste di flussi informativi formulate dall'Azienda ULSS, nelle modalità e forme dalla stessa previste;
- si rapporta con la struttura ospedaliera in caso di ricovero dell'ospite;
- si rapporta periodicamente con il medico coordinatore di cui all'articolo 4 dell'accordo contrattuale su richiamato;
- si rapporta almeno una volta al semestre con il responsabile del Centro di Servizi;
- partecipa agli eventi formativi e di aggiornamento promossi dal Centro di Servizi.

Articolo 2 – Orario

Gli orari di presenza del medico sono stabiliti sulla base di una valutazione complessiva che analizza elementi fondamentali di esame quali la tipologia della struttura e l'organizzazione interna della medesima, il profilo assistenziale degli ospiti accolti e la presenza di dispositivi che permettono la teleconsulenza.

Il medico è tenuto al rispetto degli orari e alla rilevazione dell'orario di presenza giornaliera con sistemi automatizzati o, in assenza, diversamente autorizzati dal medico coordinatore.

La presenza giornaliera preventivamente concordata con il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore, in rapporto agli ospiti massimi assegnabili risulta la seguente:

Lunedì	dalle ore	alle ore	
Martedì	dalle ore	alle ore	
Mercoledì	dalle ore	alle ore	
Giovedì	dalle ore	alle ore	
Venerdì	dalle ore	alle ore	
Sabato	dalle ore	alle ore	

Variazioni di orario rispetto a quanto qui previsto, compreso l'accesso nella giornata di sabato, possono essere attuate solo se concordate con il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore.

Resta inteso che nel caso in cui all'interno del Centro di Servizi operino più medici, sulla base delle indicazioni del medico coordinatore, l'orario di cui sopra potrà essere modificato al fine di assicurare con gli altri medici di avere la massima copertura medica nell'arco della giornata.

Il medico assicura la propria disponibilità al Centro di Servizi nel caso di esigenze specifiche.

Articolo 3 - Rapporti con il personale della struttura

Non sussistono rapporti gerarchici tra il medico e il personale del Centro di Servizi. Quest'ultimo è, comunque, tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di carattere sanitario impartite dal medico a favore degli ospiti.

Articolo 4 - Divieti

Il medico riconosce il divieto di ricevere informatori farmaceutici e propri assistiti all'interno del Centro di Servizi.

Articolo 5 - Assenze e sostituzioni

È ammessa la sostituzione soltanto nel periodo di ferie o malattia del titolare dell'incarico o nel caso di giustificati impedimenti dello stesso.

La comunicazione di assenze dal Centro di Servizi rispetto all'orario concordato va fatta, di regola, con congruo anticipo (almeno tre giorni prima), per iscritto se i giorni di assenza sono superiori a tre, anche verbalmente per assenze di durata inferiore.

Contestualmente alla comunicazione dell'assenza al Centro di Servizi, va indicato il nominativo del medico sostituto, il quale dovrà garantire l'orario del medico curante sostituito.

Eventuali assenze che non risultassero copribili con un medico sostituto dovranno essere comunicate da parte del medico curante al medico coordinatore e al Centro di Servizi con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. In tal caso la sostituzione sarà assicurata dall'Azienda ULSS.

La presenza del sostituto non potrà eccedere il 20% della presenza complessiva annuale, ad esclusione dei giorni di malattia, pena la decadenza del titolare dall'incarico conferito.

Eventuali periodi di sostituzione oltre il 20% che si rendessero necessari per altre motivate necessità dovranno essere preventivamente accettate dal Centro di Servizi e dal medico coordinatore.

Articolo 6 - Rapporto di lavoro

Fermo quanto previsto dal presente contratto, si precisa che:

- nel caso in cui il medico curante sia un medico di assistenza primaria o un medico di continuità assistenziale (sezioni A e B dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale) l'incarico in oggetto configura un rapporto di lavoro autonomo secondo i principi dell'A.C.N. per la medicina generale vigente;
- nel caso in cui il medico curante sia un medico con diploma di formazione specifica in Medicina Generale (sezioni C e D dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale) l'incarico in oggetto configura un rapporto di lavoro autonomo;
- nel caso in cui il medico curante sia un medico dipendente dell'Azienda ULSS l'incarico in oggetto verrà disciplinato sulla base degli specifici istituti contrattuali.

Articolo 7 - Ripartizione degli ospiti per medico curante

La ripartizione degli ospiti in carico a ciascun medico, disposta dal Centro di Servizi d'intesa con il medico coordinatore, deve tener conto sia dell'eventuale presenza di più medici all'interno della struttura, anche con diverse forme di incarico come previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, sia dell'organizzazione dell'assistenza per nuclei, nonché delle disposizioni di cui al precedente articolo 2 volte ad assicurare la massima copertura medica nell'arco della giornata.

Fermo lo standard minimo di riferimento, di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale:

- nel caso in cui il medico curante sia un medico di assistenza primaria o un medico di continuità assistenziale (sezioni A e B dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale), il numero degli ospiti in carico al singolo medico non deve superare la quota di 60 unità; eventuali eccedenze fino al limite massimo di 70 ospiti devono essere motivatamente autorizzate dal medico coordinatore;

negli altri casi (sezioni C e D dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale), il numero degli
ospiti in carico al singolo medico non deve superare il limite massimo di 120 ospiti, eventuali eccedenze
rispetto a tale limite sono possibili per un periodo non superiore a 30 giorni e devono essere motivatamente
autorizzate dal medico coordinatore.

Articolo 8 - Trattamento economico

Il corrispettivo economico del medico è stabilito nel limite previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, nel rispetto delle norme vigenti, ed è comprensivo anche di eventuali prestazioni aggiuntive a quelle di cui all'articolo 1.

La corresponsione integrale del predetto corrispettivo è subordinata all'effettività degli accessi giornalieri del medico presso il Centro di Servizi ed al rispetto dell'impegno di presenza oraria. In caso contrario il corrispettivo viene ridotto in misura proporzionale al numero delle ore non prestate, salva eventuale risoluzione del presente contratto, in caso di persistente inadempimento.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro il mese successivo alla comunicazione da parte del Centro di Servizi all'Azienda ULSS dei tabulati orari e riepilogativi delle presenze controfirmati dal medico coordinatore.

Articolo 9 - Cause di sospensione del protocollo terapeutico

Il protocollo terapeutico viene sospeso durante i periodi di ricovero ospedaliero dell'assistito con conseguente riduzione del trattamento economico per il periodo stesso.

Articolo 10 - Cessazione del protocollo terapeutico

Il protocollo terapeutico cessa per:

- decesso dell'assistito;
- dimissione definitiva dell'ospite;
- cambio del medico richiesto dall'ospite o da chi ne tutela gli interessi.

Articolo 11 - Controversie interpretative

In sede di applicazione del presente contratto eventuali controversie, sono risolte a livello locale secondo gli istituti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 12 - Risoluzione del rapporto contrattuale

In caso di accertata violazione del presente contratto da parte del medico, l'Azienda ULSS, nelle modalità e forme previste dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, ha facoltà di risolvere il rapporto instaurato con il medico in base al presente contratto.

Qualora il medico incaricato intenda interrompere l'attività prima della scadenza contrattuale deve darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS e al Centro di Servizi con un preavviso di almeno 60 giorni, a meno di cause di forza maggiore, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 13 - Prestazioni Aggiuntive

Eventuali prestazioni professionali aggiuntive di quelle già previste nel presente contratto potranno essere oggetto di accordo tra il Centro di Servizi e il medico senza che ciò comporti oneri a carico dell'Azienda ULSS.

Articolo 14 - Durata

Il presente contratto decorre dalla data della firma e cessa di fatto e di diritto dopo 12 mesi, e può essere annualmente rinnovato per pari durata salvo quanto previsto all'articolo 12.

Articolo 15 - Copertura Assicurativa

Con la firma del presente contratto il medico dichiara di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa rapportata all'incarico di medico curante anche con riferimento a quanto disposto dalla legge 8/3/2017, n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie". Tale polizza viene allegata al presente contratto quale parte integrante dello stesso ed è ritenuta congrua dall'Azienda ULSS.

Articolo 16 - Tutela dei dati personali

Il medico si impegna a tutelare la riservatezza degli assistiti ai sensi dell'art. 5 della legge 5/6/1990, n. 135 recante "*Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS*", e dal Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR), e di rispettare le disposizioni in vigore presso il Centro di Servizi attuative del predetto Regolamento 2016/679/UE.

Letto, firmato e sottoscritto il	
Il Direttore Generale dell'Azienda ULSS	Il medico